

CRISI D'IMPRESA

Le recenti novità in materia di sovraindebitamento

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **L. 176/2020**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal **25 dicembre 2020**, reca la "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

Il provvedimento, oltre a convertire in Legge, con modificazioni, il c.d. **Decreto Ristori (D.L. 137/2020)**, abroga espressamente i **Decreti Ristori bis (D.L. 149/2020)**, **Ristori ter (D.L. 154/2020)** e **Ristori quater (D.L. n. 157/2020)**, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La **L. 176/2020** introduce **importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012)** prevedendo, all'**articolo 4 ter**, una **semplificazione delle procedure di accesso** per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle **procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge**.

In particolare, è fornita una **definizione più estesa di "consumatore"**, sostituendo l'**articolo 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012**: deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche **l'eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali**.

L'**articolo 7 L. 3/2012** è stato modificato, in particolare, con la previsione di **ulteriori circostanze** a causa delle quali il **debitore sovraindebitato non può formulare la proposta (comma 2)**:

- se ha **già beneficiato dell'esdebitazione per due volte**;

- se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**;
- se, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso **atti diretti a frodare le ragioni dei creditori**.

È inoltre stato espressivamente previsto che **l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**.

La **L. 176/2020** prevede l'inserimento nella **L. 3/2012** del nuovo [articolo 7 bis](#) che disciplina le **procedure familiari**, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Il nuovo [articolo 7 bis](#) disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Possono essere considerati **membri della stessa famiglia**, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.

In questi casi, comunque, le **masse attive e passive rimangono distinte**.

All'[articolo 8 L. 3/2012](#) è stata prevista **la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione** nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore **preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca** iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

Quando invece l'accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è stata ammessa la possibilità di **prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa**, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

L'**articolo 4 ter L. 176/2020** rivede altresì i **contenuti della relazione particolareggiata dell'Occ** che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex [articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012](#).

La stessa deve indicare:

- le **cause dell'indebitamento**, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- le **ragioni** dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- la **completezza e attendibilità** della documentazione depositata;
- l'indicazione presunta dei **costi della procedura**;
- l'indicazione della valutazione del **merito creditizio** da parte del soggetto finanziatore.

È stato previsto l'inserimento di un ulteriore **comma 3 bis 1** all'interno dell'[articolo 9](#), secondo il quale **anche alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ** che deve indicare tra l'altro: **percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori**; indicazioni dei **criteri adottati nella formazione delle classi ove previste**.

All'[articolo 12 L. 3/2012](#) è stato inserito l'importante **comma 3 quater**, che prevede che **il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria**, quando l'adesione è decisiva ai fini del **raggiungimento delle percentuali previste dall'[articolo 11, comma 2](#)** e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si cita anche l'inserimento dell'**articolo 14-quaterdecies**, relativo al **debitore incapiente**, che anticipa un istituto previsto col Codice della Crisi.

Il **debitore persona fisica meritevole**, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'**esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice**, nel caso in cui **sopravvengano** utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.